



CRITERI PER LA RIPARTIZIONE TRA GLI UFFICI DELLA QUOTA VARIABILE DELLE MISURE INCENTIVANTI dell'ATTIVITA' DI VIGILANZA - 2020

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE TUTELA, SICUREZZA E VIGILANZA DEL LAVORO

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014), che ha introdotto disposizioni volte a "rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 15 dell'8 marzo 2021 il quale definisce, tra l'altro, che le somme non utilizzate all'esito del pagamento delle quote fisse per l'intero anno 2020, sono impiegate per corrispondere la quota variabile dell'incentivazione dell'attività di vigilanza svolta nello stesso anno e ripartite tra i singoli Uffici sulla base dei criteri da individuare con provvedimento della Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del Lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali;

DATO ATTO che la definizione dei criteri individuati con il presente provvedimento tiene conto del documento di programmazione dell'attività ispettiva, come aggiornato con nota prot. 574 del 15/06/2020 e degli indicatori di performance stabiliti per la valutazione degli Uffici territoriali - Direttiva II livello 2020.

SENTITE le Organizzazioni sindacali nelle riunioni del 18 febbraio e 4 marzo 2021;

DETERMINA

Art. 1

(Criteri per la ripartizione tra gli Uffici territoriali della quota variabile delle misure incentivanti - attività 2020)

La quota variabile delle misure incentivanti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 15 dell'8 marzo 2021 è determinata sulla base dei dati ricavabili dal gestionale della vigilanza in uso e dai monitoraggi ufficiali riferiti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, è riconosciuta al personale che sottoscrive le verbalizzazioni cui fanno riferimento i seguenti criteri ed è ripartita secondo le seguenti modalità:

- a. nella misura del 40%, in ragione di indicatori relativi ai settori d'intervento e alla dimensione aziendale;
- b. nella misura del 60%, in relazione alle ispezioni definite e al numero di lavoratori tutelati.

Art. 2

(Criteri riferiti ad indicatori relativi ai settori d'intervento e alla dimensione aziendale)

La quota del 40% di cui alla lettera a) dell'art. 1 è a sua volta composta in modo che:

- a. il 30% delle quote variabili degli incentivi è attribuito a ciascun Ufficio in funzione del numero di verifiche avviate nel periodo considerato (vigilanze e accertamenti) e in ragione del settore di intervento (codici Ateco 2007), secondo i seguenti indici di peso:
 - i. verifiche avviate in aziende operanti nei settori:
 - A (Agricoltura),
 - F (Costruzioni),
 - H (Trasporto e magazzinaggio),è attribuito un indice di peso pari a **1**;
 - ii. verifiche avviate in aziende operanti nei settori:
 - C (Attività manifatturiere),
 - G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli),
 - N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese),
 - S (Altre attività di servizi),è riconosciuto un indice di peso pari a **0,75**;
 - iii. verifiche avviate in aziende operanti in tutti i restanti settori è riconosciuto un indice di peso pari a **0,5**;

Ai fini del presente articolo si terranno in considerazione anche gli accertamenti non ispettivi (accertamenti per prestazioni, tra cui cassa integrazione; accertamenti contabili, tra cui enti di patronato, fondi comunitari e/o nazionali; altri accertamenti, tra cui radiazioni ionizzanti, direttiva macchine, verifiche tecniche, accertamenti Covid-19).

- b. il 10% delle quote variabili degli incentivi è attribuito a ciascun Ufficio in funzione delle dimensioni delle aziende in cui sono stati effettuati ispezioni, secondo i seguenti indici di peso:
 - i. agli accessi in aziende con organico da 1 a 4 dipendenti è riconosciuto un indice di peso pari a **0,5**;
 - ii. agli accessi in aziende con organico da 5 a 10 dipendenti è riconosciuto un indice di peso pari a **1**;
 - iii. agli accessi in aziende con organico da 11 a 15 dipendenti è riconosciuto un indice di peso pari a **1,5**;
 - iv. agli accessi in aziende con organico superiore a 15 dipendenti è riconosciuto un indice di peso pari a **2**.

Art. 3
(Criteri riferiti alle ispezioni definite e al numero di lavoratori tutelati)

La quota del 60% di cui alla lettera b) dell'art. 1 è a sua volta composta in modo che:

- a. il **20%** della quota variabile degli incentivi è attribuito a ciascun Ufficio in funzione delle ispezioni definite;
- b. **il 40%** della quota variabile degli incentivi è attribuito a ciascun Ufficio in funzione del numero di lavoratori tutelati.

Ad ogni singolo Ufficio verrà riconosciuto un importo proporzionato al numero dei lavoratori tutelati rispetto al totale nazionale.

Per lavoratori tutelati si intendono quelli cui si riferiscono le violazioni accertate, le conciliazioni monocratiche preventive che hanno avuto esito positivo e le diffide accertative ottemperate, che hanno acquisito efficacia esecutiva o per le quali è stata richiesta la conciliazione monocratica.

IL DIRETTORE CENTRALE
Orazio Parisi